



## Comune di Bodio Lomnago

Provincia di Varese

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 30 DEL 29-09-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre, alle ore 20:30, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PAOLELLI ELEONORA	X		TURCONI DESIRÉE	X	
ALBERTIN ANTONELLA	X		LO VECCHIO GIUSEPPINA	X	
SASSI GIORGIO	X		DAVERIO ANGELA	X	
CAPUZZI MATTEO	X		BIELLI PAOLA	X	
MERLETTO ROBERTO	X		MARAN GIORGIO		X
GIANFRATE LUIGI	X				

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa ILARIA FAVERO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 – CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Il Sindaco introduce il decimo punto all'ordine del giorno, spiegando le difficoltà incontrate dagli uffici nella redazione del PEF per l'anno 2020 e illustrando le riduzioni apportate alle tariffe per le utenze non domestiche sulla base delle indicazioni fornite da ARERA.

La Consigliera Bielli interviene chiedendo con quali fondi siano state trovate le coperture per le minori entrate derivanti dalle riduzioni applicate.

Il Sindaco risponde che sono stati utilizzati i fondi di bilancio dell'Ente.

Il Segretario Comunale chiarisce, inoltre, che, a titolo cautelativo, si è scelto di non utilizzare per ora i fondi statali erogati, in attesa di specifiche indicazioni da parte delle autorità competenti sul corretto utilizzo.

Non essendovi ulteriori interventi in merito al punto trattato

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che il Comune di Bodio Lomnago applica la TARI, tassa sui rifiuti, così come disciplinata dai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il D.L. n. 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni riguardanti le tempistiche di approvazione delle tariffe TARI:

- a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...";
- b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1,

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:

- c. 2 “per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;

- c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”;

- c. 5 “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

e) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

f) art. 106 del D.L. 19.05.2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, al comma 3 bis ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

#### RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 30.9.2020, allineato al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;

- resta in vigore il comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

RICORDATO l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTA la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate;

PRESO ATTO della deliberazione di ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/200/R/rif recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020/2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

ATTESO CHE la delibera dell'Autorità sopra richiamata ha comportato una modifica formale e sostanziale alle precedenti deliberazioni assunte in merito e soprattutto alla delibera ARERA n. 433/2019, con evidenti effetti sulla predisposizione del PEF 2020 svolta sino ad oggi, acuendo le criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza attualmente prevista;

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE:

- il nuovo metodo tariffario definito da ARERA (MTR), per le procedure estremamente complesse che lo caratterizzano, ha fatto emergere, soprattutto in questa fase di prima applicazione, diffuse difficoltà da parte del soggetto gestore, COINGER S.R.L., nella corretta quantificazione economica dei costi del servizio in base ai nuovi criteri e nell'elaborazione di quanto richiesto dall'Autorità;
- tale condizione, è stata inoltre aggravata a seguito delle ulteriori complessità operative determinate in seguito all'emergenza sanitaria legata al COVID-19;
- ciò ha inevitabilmente determinato significativi ritardi nella procedura di definizione e validazione dei Piani Economico Finanziari e che, pertanto, ad oggi il Comune di Bodio Lomnago non dispone di un Piano Economico Finanziario che costituisce presupposto indispensabile per la determinazione della Tariffe 2020;
- ad oggi, nelle more della compiuta definizione degli atti alla base della determinazione del PEF da parte di ARERA, appare piuttosto incerto il momento in cui il Comune potrà provvedere alla definizione del PEF validato come richiesto dalle norme richiamate;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, ricorrere a quanto reso possibile in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 che si riporta integralmente: “5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

DATO ATTO che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 01.01.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito e che in tal senso è modificato il regolamento Tari approvato in data odierna;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 7 e 8 del 04.03.2019 di approvazione del piano finanziario TARI e delle relative tariffe per l'anno 2019;

DATO ATTO che il nuovo Regolamento TARI, approvato in data odierna, prevede all'articolo 20 – comma 3 - la possibilità di applicazione di agevolazioni per le tipologie di utenze non domestiche, se approvate da specifici atti deliberativi dell'Ente;

DATO CHE l'Amministrazione comunale, in virtù delle indicazioni di ARERA riportate nelle delibere sopra richiamate, ha proposto l'attuazione di una riduzione del 30% delle quote fisse e delle quote variabili delle tariffe 2019, da applicare alle utenze di carattere non domestico attive nel territorio di Bodio Lomnago;

STIMATO il minor gettito, per dette agevolazioni, in circa 16.500,00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 30.05.2020 ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2019", con la quale si determinava di far confluire nell'avanzo di amministrazione parte vincolata, la quota dei mancati investimenti della Società COINGER per € 33.154,89, stabilendo l'utilizzo di dette economie per la copertura del costo del servizio smaltimento rifiuti e portando in riduzione il gettito previsto in entrata per l'anno 2020, anche in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19;

CONSIDERATO di stabilire, con il presente atto di far confluire le sopraccitate economie nel PEF che l'ente provvederà a redigere nei termini di legge;

RITENUTO di stabilire le scadenze delle due rate per il versamento TARI per l'anno 2020, data l'eccezionalità dell'esercizio, come segue:

- prima rata scadenza 30 ottobre 2020
- seconda rata scadenza 30 novembre 2020
- unica soluzione coincidente con la scadenza della prima rata

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267, di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio competente e di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere del Revisore del Conto in cui esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera b) - del D.lgs. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 09.03.2020 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

con otto (8) voti favorevoli, zero contrari e due (2: Bielli e Daverio) astenuti, espressi nelle forme di legge dagli otto (8) Consiglieri Comunali votanti,

## **D E L I B E R A**

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, come consentito dal c. 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020;
- 3. DI RICONOSCERE** alle utenze non domestiche, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e sulla base delle indicazioni fornite da ARERA, una riduzione del 30% da applicarsi sia sulla parte variabile che sulla parte fissa del tributo solo per l'anno di imposta TARI 2020;
- 4. DI DARE ATTO** che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 01.01.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella per le banche e per gli istituti di credito;
- 5. DI DARE CORSO**, non oltre il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalle delibere ARERA, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 2021;
- 6. DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese;
- 7. DI DARE ATTO** che la copertura delle agevolazioni è garantita attraverso l'utilizzo di fondi propri di bilancio;
- 8. DI DARE ATTO** che la quota vincolata nell'avanzo di amministrazione per mancati investimenti della Società COINGER per € 33.154,89, verrà inserita all'interno dei PEF che l'Ente provvederà a redigere entro i termini di legge;
- 9. DI APPROVARE** le seguenti scadenze delle due rate TARI per l'anno 2020:
  - prima rata scadenza 30 ottobre 2020
  - seconda rata scadenza 30 novembre 2020
  - unica soluzione coincidente con la scadenza della prima rata
- 10. DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Revisore del Conto – art. 239 e del responsabile del servizio finanziario – art. 49 - del D.lgs. 267/00 e s.m.i.;

**11. DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

vista l'urgenza di provvedere in merito, con otto (8) voti favorevoli, zero contrari e due (2: Bielli e Daverio) astenuti, espressi nelle forme di legge dagli otto (8) Consiglieri Comunali votanti,

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di permettere l'immediata operatività della presente deliberazione entro i termini previsti dalla normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
**Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI**

Il Segretario  
**Dott.ssa ILARIA FAVERO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
**Dott.ssa ILARIA FAVERO**

---